



FIVELEX

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

Vittorio Pisapia

Avvocato in Milano

Partner fondatore Fivelex Studio Legale e Tributario

Corso di Formazione in Arbitrato – ODCEC e OA Genova

Il sistema delle impugnazioni

Il sistema delle impugnazioni dei lodi arbitrali

La disciplina delle impugnazioni dei lodi arbitrali è contenuta negli artt. 827-831 c.p.c.

Questa disciplina riguarda le impugnazioni del lodo rituale (che, ai sensi dell'art. 824-*bis* c.p.c., ha «*gli effetti della sentenza*»).

Essa non si applica, quindi, ai lodi irrituali, ossia ai casi in cui la controversia sia definita con «*determinazione contrattuale*» ai sensi dell'art. 808-*ter* c.p.c.

Lodo rituale e lodo irrituale: differenze (nell'ottica del sistema delle impugnazioni)

- a)** il lodo rituale va impugnato davanti alla corte d'appello per i motivi di cui all'art. 829 c.p.c., ovvero ai sensi dell'art. 831 c.p.c.

- b)** il lodo irrituale può essere impugnato solo davanti al giudice ordinario per i cinque motivi di cui al secondo comma dell'art. 808-*ter* c.p.c. L'azione è di annullamento e va proposta nell'ordinario termine quinquennale.

Lodo parziale e lodo non definitivo

Lodo parziale: è quello che «*decide parzialmente il merito della controversia*» ed è «*immediatamente impugnabile*» (art. 827, c. 3, c.p.c.) (lodo di condanna generica, lodo che pronuncia, nel merito, solo su alcune domande) (cfr. anche art. 820, c. 4, lett. c).

Lodo non definitivo: è quello che «*risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio*» ed è «*impugnabile solo unitamente al lodo definitivo*» (cfr. 827, c. 3, c.p.c. (ad esempio: lodo con cui viene rigettata eccezione di incompetenza) (cfr. anche art. 820, c. 4, lett. c).

Il lodo non definitivo può essere impugnato soltanto unitamente al lodo definitivo; l'impugnazione avente per oggetto il solo lodo non definitivo è inammissibile.

Mezzo a critica vincolata

L'impugnazione per nullità è ammessa solo per i 12 casi previsti dal primo comma dell'art. 829 c.p.c.

I motivi devono essere formulati in modo specifico per «*consentire al giudice, e alla controparte, di verificare se le contestazioni corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua*» dell'art. 829 c.p.c. (Cass., 18 ottobre 2013, n. 23675).

L'azione è ammessa «*nonostante qualunque preventiva rinuncia*»; essa è quindi rinunciabile solo dopo la pronuncia del lodo.

Termine (soggetto alla sospensione feriale): **a)** 90 giorni dalla notificazione del lodo; **b)** in mancanza di notificazione, un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione (ma cfr. schema di D.Lgs recante attuazione alla l. 206/2021, che riduce il termine a 6 mesi).

La regola generale del secondo comma dell'art. 829 c.p.c.

Il secondo comma dell'art. 829 c.p.c. prevede la seguente regola generale:

«La parte che ha dato causa a un motivo di nullità, o vi ha rinunciato, o che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo».

Anche questa regola concorre a determinare la stabilità del lodo.

La violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia

Oltre che per i 12 motivi di cui all'art. 829, c. 1, c.p.c., il lodo può essere impugnato per violazione del diritto sostanziale **soltanto** se le parti lo abbiano previsto espressamente (art. 829, c. 3, c.p.c.); diversamente, il lodo sarà impugnabile soltanto per i 12 motivi di cui al 1° comma. Il comma 3° stabilisce peraltro che «è ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per motivi di ordine pubblico».

Eccezione: il lodo è impugnabile (anche) per violazione del diritto sostanziale ancorché la convenzione non lo preveda **se la convenzione è anteriore al 2 marzo 2006** (data di entrata in vigore Riforma Arbitrato) (cfr. Cass., S.U., 9 maggio 2016, nn. 9341, 9284 e 9285; Corte cost., 13 gennaio 2018, n. 13)

Inoltre è ammessa nei casi previsti dal 4° comma: **a)** controversie previste dall'art. 409 c.p.c. e **b)** se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questioni **pregiudiziali** su materia che **non** può essere oggetto di convenzione di arbitrato

Art. 829, c. 1. n. 1), c.p.c.: invalidità della convenzione arbitrale

«L'impugnazione per nullità è ammessa (...) 1) se la convenzione d'arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell'art. 817, terzo comma».

a) invalidità della convenzione (ad esempio.: convenzione non stipulata per iscritto; convenzione che viola il principio di uguaglianza delle parti nella nomina dell'arbitro; convenzione avente per oggetto vertenza non compromettibile; convenzione di applicazione pratica impossibile etc.);

b) inesistenza della convenzione (convenzione non sia stata stipulata, neppure verbalmente);

c) inefficacia della convenzione (ad esempio: convenzione stipulata da un soggetto che agisca come rappresentante ma sia privo di poteri).

Segue: art. 829, c. 1. n. 1), c.p.c.: onere di tempestiva eccezione

Il motivo di nullità può essere fatto valere solo se la parte che impugna abbia eccepito, *«nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri l'incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato»*; diversamente, *«non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile»* (nullità non sanabile) (art. 817, c. 3, c.p.c.).

In caso di tempestiva eccezione, è l'organo arbitrale che decide sulla propria competenza (cfr. art. 817, c. 1, c.p.c.).

Se omette di pronunciarsi, e l'eccezione è fondata, il lodo sarà impugnabile ai sensi del n. 1; se l'organo arbitrale si pronuncia sulla propria competenza, il lodo sarà eventualmente impugnabile (a seconda che sia affermata o negata la competenza) ai sensi dei motivi di cui al n. 4 o al n. 10.

Art. 829, c. 1. n. 2), c.p.c.: invalidità della nomina degli arbitri

«L'impugnazione per nullità è ammessa (...) 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale».

Nomina degli arbitri in violazione degli artt. 809 e ss. c.p.c. (ad esempio: arbitri nominati in numero pari; nomina di arbitro unico in luogo di collegio arbitrale e viceversa; arbitri nominati da presidente del tribunale incompetente etc.) e **832 c.p.c.** (“*Arbitrato secondo regolamenti precostituiti*”) (inosservanza della disciplina di nomina del regolamento arbitrale).

Secondo un orientamento: **la nullità va eccepita nella prima istanza o difesa utile** (art. 829, c. 2, c.p.c.); secondo un altro, l'eccezione può essere sollevata per tutto il corso del giudizio, salvo il rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 829, c. 1. n. 3), c.p.c.: lodo emesso da chi non poteva essere nominato arbitro

«L'impugnazione per nullità è ammessa (...) 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812».

Non possono essere nominati arbitri gli interdetti, gli inabilitati, il beneficiario dell'amministrazione di sostegno (anche se la questione è controversa).

Non rientra in questa ipotesi il caso in cui si deduca la non imparzialità dell'arbitro (Cass., 20558/2015; App. Roma, 22 giugno 2020, n.3024 in www.dejure.it.)

Art. 829, c. 1. n. 4), c.p.c.: lodo pronunciato fuori dai limiti della convenzione di arbitrato

«L'impugnazione per nullità è ammessa (...) 4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso». Si tratta dei seguenti casi:

a) violazione dei limiti della convenzione arbitrale collegata a una domanda: lodo impugnabile solo in caso di eccezione (art. 817 c.p.c.); in mancanza, estensione della convenzione all'oggetto della domanda in origine non ricompreso nella convenzione;

b) violazione non connessa a una domanda (il lodo viola direttamente la convenzione): art. 817 c.p.c. non è applicabile (eccezione non formulabile) (ad esempio: lodo di equità anziché di diritto, e viceversa; lodo rituale anziché irrituale).

Segue: art. 829, c. 1. n. 4), c.p.c.: lodo che ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso

E' il caso, ad esempio, del lodo che:

- a)** abbia deciso in assenza di un litisconsorte necessario (impugnazione di contratto plurilaterale in cui non fossero presenti processualmente tutte le parti);
- b)** abbia deciso in assenza del convenuto qualora la domanda non sia stata trasmessa al destinatario (che, quindi, non ne ha avuto conoscenza) con mezzi idonei;
- c)** avrebbe dovuto respingere la domanda in quanto inammissibile per difetto di interesse ad agire, per difetto di legittimazione attiva e/o passiva o per genericità.

Art. 829, c. 1. n. 5), c.p.c.: lodo privo dei requisiti

«L'impugnazione per nullità è ammessa (...) 5) se il lodo non contiene i requisiti indicati nei numeri 5), 6) e 7) dell'articolo 823».

Tali requisiti sono: 5) «*esposizione sommaria dei motivi*»; 6) «*dispositivo*»; 7) «*sottoscrizione degli arbitri*».

Mancanza di «**esposizione sommaria dei motivi**» = motivazione che manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'*iter* logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la *ratio* della decisione (Cass., 19 luglio 2021, n. 20558).

Non possono, quindi, farsi valere censure aventi per oggetto il merito della controversia e, in particolare, la **valutazione dei fatti** e **l'apprezzamento delle prove**.

Art. 829, c. 1. n. 6), c.p.c.: lodo pronunciato dopo la scadenza del termine

«L'impugnazione per nullità è ammessa (...) 6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'articolo 821».

La nullità può essere fatta valere solo dalla parte che, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.

In mancanza di notificazione (da intendersi in senso tecnico) il lodo **non** può essere impugnato; se avviene la notificazione, gli arbitri devono dichiarare l'estinzione del procedimento. Se, invece, pronunciano il lodo, questo sarà impugnabile per nullità.

La non impugnabilità del lodo non fa venir meno l'eventuale responsabilità degli arbitri ai sensi dell'art. 813-ter c.p.c. in caso di dolo o colpa grave.

Art. 829, c. 1. n. 7), c.p.c.: violazione delle forme prescritte dalle parti

«L'impugnazione per nullità è ammessa (...) 7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata» (cfr. anche art. 816-bis c.p.c.).

Le parti sono libere di determinare le regole del gioco (in quanto tali, per espressa previsione normativa, esse vanno fissate prima dell'inizio del procedimento arbitrale; possono essere modificate anche nel corso del procedimento, ma in questo caso occorre il consenso degli arbitri). In mancanza, provvedono gli arbitri.

Le parti possono prescrivere determinate forme a pena di nullità (ad esempio: perentorietà dei termini, deroga all'art. 816 c.p.c. per cui gli arbitri sono liberi di determinare, anche di volta in volta, il luogo della sede effettiva), **ma la nullità va eccepita nella prima istanza o difesa successiva alla violazione** (art. 829, c. 2, c.p.c.); altrimenti è **sanata**.

Art. 829, c. 1. n. 8), c.p.c.: lodo contrario ad altro precedente lodo o sentenza

«L'impugnazione per nullità è ammessa (...) 8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento».

La giurisprudenza ha precisato che la disposizione *«non si riferisce alle decisioni arbitrali emesse nell'ambito dello stesso procedimento, con la conseguenza che il contrasto tra il lodo parziale ed il lodo definitivo deve essere ricondotto al vizio di cui all'art. 829, n. 4, c.p.c., in quanto il secondo si sostanzia in una pronuncia che esorbita i limiti funzionali della convenzione di arbitrato»* (cfr. App. Genova, 29 agosto 2019, n. 1216).

I singoli casi di nullità (art. 829, c. 1. c.p.c.) 11/14

Art. 829, c. 1. n. 9), c.p.c.: violazione del principio del contraddittorio

«L'impugnazione per nullità è ammessa (...) 9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio».

La violazione non va intesa in senso **formale**, ma deve avere **in concreto** pregiudicato il diritto di difesa (Cass., 7 giugno 2021, n. 15785).

È nullo il lodo: **a)** se gli arbitri «*assegnano termini perentori senza che la convenzione d'arbitrato, o un atto scritto separato o il regolamento processuale dagli arbitri stessi predisposto, prevedesse la possibilità di fissare termini perentori per lo svolgimento delle attività difensive e senza una specifica avvertenza circa il carattere perentorio dei termini al momento della loro assegnazione*» (Cass., 26 settembre 2018, n.22994. Cfr. anche Cass., 21 gennaio 2016, n.1099; **b)** pronunciato in violazione del «*divieto di terza via*», ma occorre la prova di pregiudizio concreto al diritto di difesa (Cass., 27 dicembre 2021, n. 41670).

I singoli casi di nullità (art. 829, c. 1. c.p.c.) 12/14

Art. 829, c. 1. n. 10), c.p.c.: lodo pronunciato senza decidere il merito della controversia

«L'impugnazione per nullità è ammessa (...) 10) se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri».

È il caso in cui l'organo arbitrale chiuda il procedimento rilevando – in modo erroneo – un impedimento alla decisione nel merito.

Ad esempio, gli arbitri si sono erroneamente dichiarati **incompetenti** o hanno respinto la domanda ritenendola erroneamente **inammissibile** (ad esempio, per difetto di interesse ad agire o per difetto di legittimazione attiva o passiva).

I singoli casi di nullità (art. 829, c. 1. c.p.c.) 13/14

Art. 829, c. 1. n. 11), c.p.c.: lodo che contiene disposizioni contraddittorie

«L'impugnazione per nullità è ammessa (...) 11) se il lodo «(...) contiene disposizioni contraddittorie».

Questa disposizione **non** consente di far valere eventuali **vizi relativi alla motivazione** (per contraddittorietà, insufficienza o illogicità).

Infatti «la sanzione di nullità prevista dall'art. 829 n.11 c.p.c. (...) deve essere intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo o tra la motivazione ed il dispositivo ovvero concretizzarsi in un contrasto fra parti della motivazione di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi, traducendosi in sostanziale mancanza della motivazione stessa» (cfr. App. Genova, 9 novembre 2020, n. 1034).

I singoli casi di nullità (art. 829, c. 1. c.p.c.) 14/14

Art. 829, c. 1. n. 12), c.p.c.: lodo che non ha pronunciato su alcune domande o eccezioni

«L'impugnazione per nullità è ammessa (...) 11) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato».

La disposizione prevede la possibilità di impugnare il lodo che sia affetto da un vizio di omessa pronuncia.

«La nullità (...) è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte degli arbitri, di questioni di merito e non anche di rito, nel qual caso l'impugnazione per nullità può essere proposta soltanto, in base ad altri numeri del medesimo art. 829 c.p.c., per far valere la mancanza delle condizioni per la decisione nel merito da parte degli arbitri» (Cass., 4 giugno 2021, n. 15613).

Fase rescindente e fase rescissoria

Se la corte d'appello accoglie, in tutto o in parte, l'impugnazione dichiara con sentenza la nullità (totale o parziale del lodo).

«Se il lodo è annullato per i motivi di cui all'articolo 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto, la corte d'appello decide la controversia nel merito salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo»: è la fase rescissoria del giudizio di impugnazione.

«Tuttavia se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all'estero, la corte d'appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno così stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta».

La revocazione

«Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo»

Si tratta della sola **revocazione straordinaria**, essendo quindi esclusa la revocazione ordinaria (anche se parte della dottrina è di diverso avviso), ossia dei casi in cui si deduca che: **a)** il lodo sia l'effetto del **dolo** di una parte ai danni dell'altra; **b)** gli arbitri abbiano giudicato in base a **prove riconosciute o comunque dichiarate false** dopo il lodo oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima del lodo; **c)** se dopo il lodo sono stati trovati **uno o più documenti decisivi** che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; **d)** se il lodo è effetto del **dolo** degli arbitri, accertato con sentenza passata in giudicato.

La competenza spetta alla corte d'appello nella cui circoscrizione ha sede l'arbitrato.

L'opposizione di terzo

Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404 c.p.c. e, quindi: **a)** un terzo può fare opposizione contro il lodo quando pregiudica i suoi diritti; **b)** gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione al lodo quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.

Il terzo è legittimato a proporre opposizione ordinaria sempre che sia rimasto **estraneo** al giudizio arbitrale.

*«La legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria (art. 404, co.1, c.p.c.) presuppone, in capo all'opponente, la titolarità di un **diritto autonomo** la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti» (App. Milano, 28 gennaio 2022, n. 306).*

GRAZIE

Vittorio Pisapia